SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 282**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 663.

Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a sostegno del mercato dei prodotti ittici per fronteggiare le conseguenze delle recenti avversità ecologiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo di solidarietà sociale della pesca

1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994 nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532, e del Ministro della sanità del 31 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, per le unità dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto, abilitate alla pesca professionale, è corrisposto all'armatore per quarantacinque giorni il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.

2. Al personale imbarcato sulle unità di cui al comma 1 è comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:

a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;

b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;

c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica.

4. Gli indennizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 non sono cumulabili.

5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla capitaneria di porto, entro il 28 febbraio 1995, sulla base degli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo aver valutato la ragionevolezza della richiesta.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 2.

Campagne promozionali

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, per la realizzazione di una campagna di prevenzione, di informazione e di educazione alimentare sul consumo dei prodotti ittici.

2. Le dotazioni finanziarie della campagna di cui al comma 1, per la quale non si applica il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e le ulteriori disponibilità in materia di campagne promozionali previste dal IV Piano triennale della pesca ed acquacoltura possono essere destinate, anche parzialmente, al potenziamento della campagna istituzionale prevista dal citato Piano triennale. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente in lire 30.600 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della

legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1994.

Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994;

Ritenuto di dover fissare i criteri relativi alla concessione dell'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività;

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 25 luglio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di preventiva autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente in materia di spettacolo.

2. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

4. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, come definita dall'art. 2, e non implichi aumento del numero dei posti, non vi è necessità di alcuna autorizzazione.

Art. 2.

Tipologia sale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 si intende:

a) per «sala cinematografica» uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per «cinema-teatro», lo spazio di cui al precedente punto *a)* destinato, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico;

c) per «multisala», l'insieme di due o più sale cinematografiche, bisognose ciascuna di singola autorizzazione, adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale;

d) per «arena» il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per «cinema ambulante» l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente attrezzati.

2. Agli effetti del presente decreto per «schermo» si intende una sala cinematografica singola o compresa in un complesso multisala. Per il calcolo degli schermi esistenti vanno considerati quelli autorizzati ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni che, nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, abbiano svolto attività di programmazione cinematografica non occasionale. Sono

compresi nel computo gli schermi autorizzati e non ancora in attività e quelli che hanno iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata la richiesta di autorizzazione. Sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti.

Art. 3.

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 9, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è subordinata ad una duplice preventiva autorizzazione, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

Art. 4.

Comuni sprovvisti di sale cinematografiche

1. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si può autorizzare alternativamente:

a) l'apertura di una sala monoschermo fino ad un massimo di 500 posti;

b) l'apertura di una multisala, fino ad un massimo di 1.200 posti, purché disti non meno di 3 km in linea d'aria dalla più vicina sala monoschermo o da una multisala con due schermi e non meno di 5 km dalla più vicina multisala con almeno tre schermi.

Art. 5.

Comuni provvisti di sale cinematografiche

1. Nei comuni provvisti di sale cinematografiche l'autorizzazione per nuovi schermi è concessa sulla base dei seguenti valori:

a) il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli schermi operanti in ciascuna regione (quoziente regionale) e nei singoli comuni (quoziente comunale);

b) il coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente comunale ed il quoziente regionale, divisa per lo stesso quoziente regionale.

2. In ciascun comune l'autorizzazione per nuovi schermi può essere concessa quando il quoziente comunale sia superiore al quoziente regionale, sempre che la nuova sala disti non meno di 2 km in linea d'aria dalla più vicina sala operante. Il numero massimo di nuovi schermi autorizzabili è determinato moltiplicando il numero degli schermi operanti nel comune per il coefficiente d'incremento, con arrotondamento per eccesso del decimale superiore a cinque. Si prescinde da tali criteri laddove l'apertura della nuova sala venga chiesta per lo stesso numero dei posti contestualmente alla chiusura definitiva di altra sala o la nuova sala sia destinata esclusivamente alla programmazione di film stranieri in lingua originale.

3. Qualora il progetto della nuova sala cinematografica per la quale è richiesta l'autorizzazione si caratterizzi per un particolare livello qualitativo, sia tecnico che ambientale, il quoziente comunale è aumentato del 30% e la distanza minima dalla più vicina sala operante è ridotta ad 1 km in linea d'aria. Ai fini del presente decreto si considera di particolare livello qualitativo la sala cinematografica che presenti i seguenti requisiti: impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica; aria condizionata; cassa automatica; poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm e con distanza fra le file non inferiore a 95 cm.

Art. 6.

Multisale

1. L'apertura di una multisala è subordinata al rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.

2. La trasformazione di una sala cinematografica monoschermo in una multisala è consentita:

a) mediante frazionamento del numero dei posti già autorizzati, aumentabili fino al 20 per cento;

b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica in attività nello stesso comune;

c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale cinematografiche situate nello stesso comune.

3. Per la realizzazione di nuove sale nell'ambito strutturale dei complessi multisala esistenti è consentito un incremento del numero dei posti precedentemente autorizzati, nella misura massima del 30 per cento. Analoga autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia trascorso un triennio dalla data di concessione della precedente.

4. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art. 5:

a) nei comuni superiori a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla più vicina sala operante e 5 km dal più vicino complesso multisala di almeno tre sale;

b) nei comuni sino a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti non superiore a 2.000 e sempre che il complesso disti non meno di 5 km dalla più vicina sala operante e 10 km dal più vicino complesso multisala di almeno 3 sale.

Art. 7.

Priorità delle istanze di trasferimento

1. Le istanze di trasferimento di sale cinematografiche esistenti in altra zona del medesimo territorio comunale hanno diritto di priorità rispetto a qualsiasi altra domanda di autorizzazione di nuova sala nel comune considerato, presentata nel corso dello stesso semestre.

Art. 8.

Arene

1. Si può autorizzare l'apertura di arene purché ubicate ad almeno 2 km in linea d'aria l'una dall'altra e dalle arene esistenti.

2. Nei comuni che siano stazioni di cura, soggiorno e turismo si può derogare dal criterio espresso nel comma precedente, in relazione ad una motivata richiesta collegata all'entità del flusso turistico estivo.

3. Alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti delle altre richieste che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

4. Non è necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, quando sia utilizzata un'area adiacente alla sala esistente e per lo stesso numero di posti della sala medesima.

5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 15 maggio e il 30 settembre.

Art. 9.

Spettacoli misti

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale e arene cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 10.

Cinema ambulanti

1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 11.

Norme procedurali

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, devono essere indirizzate all'autorità competente in materia di spettacolo e devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinemateatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.

2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto del locale in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente:

aa) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

ab) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

ac) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;

ad) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

b) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la sala cinematografica, da costruire o da trasformare, da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il relativo contratto nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) una carta topografica del comune e delle circoscrizioni, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del locale da costruire o da trasformare;

e) per l'applicazione degli articoli 4, 6, comma 4, e 8 del presente decreto, documentazione idonea da cui risulti la distanza dal più vicino cinema; a tal fine il richiedente potrà avvalersi dell'autocertificazione;

f) documentazione idonea a comprovare, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, il livello qualitativo della sala.

3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui all'art. 6, comma 2, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.

4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.

5. A norma dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:

a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;

b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivato parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere e quella che poi verrà acquisita agli atti dell'autorità competente in materia di spettacolo;

d) trasmetteranno all'autorità competente in materia di spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;

e) comunicheranno nella lettera di trasmissione tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:

ea) il numero degli abitanti del comune e, ove rilevante ai fini del rilascio del nulla osta, della circoscrizione, a convalida del certificato rilasciato all'interessato;

eb) il numero delle sale e dei relativi schermi, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, esistenti nel territorio comunale ed in quello della circoscrizione o equivalente ripartizione territoriale, ove è ubicata o s'intende ubicare la sala o la multisala oggetto della domanda.

6. L'autorità competente in materia di spettacolo deciderà, sentita la Commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

7. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.

8. Il comune trasmetterà all'autorità competente in materia di spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati all'autorità che ha rilasciato il nulla osta iniziale, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Art. 12.

Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessioni di proroga

1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.

3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.

4. Ulteriori proroghe, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse per motivate ragioni di carattere del tutto eccezionali.

5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 13.

Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche

1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:

a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendio, recante «norme di sicurezza, per la

costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;

c) nella vigente normativa antisismica.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1994
Registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 84

94A7579

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 settembre 1994, n. 664.

Regolamento recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514;

Ritenuta la necessità di aggiornare la normativa relativa alla definizione ed all'accertamento della potenza massima di esercizio, alla costruzione ed alla sistemazione a bordo di motori delle unità da diporto;

Visto il parere della Commissione delle Comunità europee n. SG/D (92)/11532 BREY 14/94, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317 di recepimento della direttiva 83/189/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 103/93 espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Visto il foglio in data 13 aprile 1994, con il quale la Commissione delle Comunità europee ha comunicato che i servizi competenti della Commissione non hanno riscontrato disposizioni contrarie alla regolamentazione comunitaria attualmente in vigore;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 01145 del 20 aprile 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvate le norme allegate che fanno parte integrante del presente regolamento per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, dei motori delle unità da diporto.

2. Il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, è abrogato.

Art. 2.

1. Le omologazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa in materia, per i motori le cui caratteristiche non suddisfano le prescrizioni delle allegate norme, cessano di avere validità due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione - parte apparato motore), rilasciate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata al precedente art. 2 e riguardanti motori per unità da diporto omologati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità senza limitazioni.

2. Conservano altresì la loro validità le analoghe certificazioni rilasciate, sino alla data surrichiamata, per motori approvati in singolo esemplare.

Art. 4.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficile* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: FIORI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 309

ALLEGATO

NORME PER LA DEFINIZIONE E L'ACCERTAMENTO DELLA POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capitolo I

ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DEI MOTORI

Art. 1. - Definizioni

1. - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme s'intende per:

a) "ente tecnico", il Registro italiano navale, il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prove autoveicoli e dispositivi, che svolgono gli accertamenti di cui al presente decreto in conformità alle norme della serie EN 45000;

b) "laboratorio", la sala prove ritenuta idonea dall'ente tecnico o la sala prove dell'ente tecnico stesso;

c) "costruttore", il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;

d) "potenza massima di esercizio", quella definita ai successivi articoli 2, 3, 4, e 5.

Art. 2 - Motori diesel

1. - Per potenza massima di esercizio di un motore diesel destinato alle unità da diporto si intende la potenza massima, riferita alle condizioni standard, che il motore può sviluppare con tutta sicurezza per almeno un'ora dopo tre ore di funzionamento alla potenza continuativa definita al successivo comma 6, senza che le temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico superino i valori massimi indicati dal costruttore come ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso.

2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori previsti dal costruttore per il normale funzionamento, senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi.

3. - motori diesel con potenza massima dichiarata dal costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore a 1200 cm^3 non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal presente decreto in caso di motori da produrre in serie ovvero agli accertamenti ed alle verifiche della potenza massima in caso di motori presentati in unico esemplare.

4. - La potenza è quella utile data dal motore quando tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore ed azionati dal motore stesso, sono in funzione.

5. - La potenza suddetta è quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco secondo la seguente procedura:

a) 1 ora a regimi vari;

b) 3 ore alla potenza continuativa, come specificato sotto;

c) 1 ora alla potenza massima di esercizio;

d) 1 ora alla potenza continuativa, come specificato sotto;

e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore e dichiarato dal costruttore.

6. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per più del 15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio.

7. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, è necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno.

8. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sarà effettuata con il motore completo di tale dispositivo.

9. - Il combustibile deve essere dello stesso tipo usato in esercizio.

10. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati:

a) forza del freno;

b) numero di giri al minuto;

c) temperatura, umidità relativa e pressione assoluta nella sala prove;

d) temperature dei gas di scarico, dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento;

e) consumo del combustibile espresso in g/kWh e l/h.

11. - La prova, interrotta per avarie od altri motivi, deve essere ripetuta per intero.

12. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi più importanti.

13. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato all'articolo 6.

14. - Su richiesta del costruttore, i motori diesel di potenza continuativa maggiore o uguale a 110 kW, come definita ed accertata secondo le norme dell'ente tecnico per impiego navale diverso dal diporto, possono mantenere il valore della potenza sopradescritta quale potenza massima di esercizio per uso diporto senza effettuare le prove previste dalle presenti norme.

Art. 3 - Motori a carburazione

1. - Per potenza massima di esercizio di un motore a carburazione destinato alle unità da diporto, si intende la potenza massima, riferita alle condizioni standard, che il motore può sviluppare con tutta sicurezza per almeno un'ora, dopo tre ore di funzionamento alla potenza continuativa definita al successivo comma 6, con il comando dell'acceleratore in posizione corrispondente alla massima alimentazione e senza che le temperature dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico superino i valori massimi indicati dal costruttore come ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore stesso.

2. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori previsti dal costruttore per il normale funzionamento, senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi.

3. - I motori a carburazione con potenza massima dichiarata dal costruttore inferiore od uguale a 18,4 kW e di cilindrata superiore ai valori di seguito specificati:

a) motori a carburazione a due tempi 500 cm^3

b) motori a carburazione a quattro tempi fuoribordo 650 cm^3

c) motori a carburazione a quattro tempi entrobordo 800 cm^3

non possono essere sottoposti alle prove di omologazione previste dal presente decreto in caso di motori da produrre in serie ovvero agli accertamenti ed alle verifiche della potenza massima in caso di motori presentati in unico esemplare.

4. - La potenza è quella utile data dal motore quando tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore ed azionati dal motore stesso, sono in funzione.

5. - La potenza suddetta è quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco secondo la seguente procedura:

a) 30 minuti a regimi vari

b) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato;

c) 1 ora alla potenza massima di esercizio;

d) 1 ora alla potenza continuativa, come sotto specificato;

e) 30 minuti alla potenza corrispondente al massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore e dichiarato dal costruttore, con il comando dell'acceleratore in posizione corrispondente alla massima alimentazione.

6. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per più del 15% rispetto a quella relativa alla potenza massima di esercizio.

7. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, è necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno.

8. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sarà effettuata con il motore completo di tale dispositivo.

9. - E' permesso durante la prova sostituire le candele con altre nuove dello stesso tipo.

10. - Il combustibile o la miscela olio combustibile devono essere dello stesso tipo usato in esercizio.

11. - Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati:

a) forza al freno;

b) numero di giri al minuto;

c) temperatura, umidità relativa e pressione assoluta nella sala prove;

d) temperature dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento e dei punti più caldi dell'incastellatura del motore;

e) consumo del combustibile, o della miscela olio/combustibile, espresso in g/kWh e l/h.

12. - La prova, interrotta per avarie o altri motivi che non siano la sostituzione delle candele, deve essere ripetuta per intero.

13. - Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi più importanti.

14. - Il valore in kW delle potenze rilevate alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato all'articolo 6.

Art. 4 - Motori azionanti idrogetti

1. - Ai fini delle presenti norme, si intende per idrogetto un complesso meccanico destinato ad imprimere all'unità da diporto la spinta propulsiva accelerando, mediante pompa azionata da un motore diesel od a carburazione, una opportuna quantità d'acqua e scaricandola attravèrso apposito ugello in senso opposto al moto.

2. - L'impiego nelle unità da diporto di propulsori ad idrogetto è ammesso per i complessi di tipo riconosciuto ai sensi del presente decreto, semprechè accoppiati con motori diesel od a carburazione rientranti nei campi di potenza e di numero di giri al minuto indicati dal costruttore e giudicati ammissibili dall'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle prove di funzionamento ritenute necessarie dallo stesso ente ed espletate su un prototipo messo a disposizione dal costruttore.

3. - Per potenza massima d'esercizio (Pg) di un motore diesel od a carburazione azionante idrogetto, si intende quella accertata e definita ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, moltiplicata per il coefficiente **C** fornito dalla seguente formula:

$$C = 1 - \left(\frac{75}{P + 85}\right)^3$$

dove **P** (kW) è appunto la potenza determinata per il motore in base alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 2 e 3 ed arrotondata secondo quanto stabilito al comma 2 lett. e) dell'articolo 13.

4. - La potenza massima d'esercizio, come definita al precedente comma 3, è attribuibile ad un motore solo quando sia accoppiato con un idrogetto di tipo riconosciuto ai sensi del precedente comma 2; tale potenza non deve essere limitata mediante interventi di qualunque tipo messi in atto sui motori.

5. - In ogni caso non possono essere sottoposti alla prova di omologazione di cui al presente decreto i motori azionanti idrogetto con potenza massima dichiarata dal costruttore uguale o inferiore a 18.4 kW (25 cv) qualora essi superino le cilindrate massime di seguito specificate:

a) motori diesel 1600 cm^3

b) motori a carburazione a due tempi 670 cm^3

c) motori a carburazione a quattro tempi 1070 cm^3

Art. 5 - Motori elettrici

1. - Per potenza massima di esercizio dei motori elettrici destinati alle unità da diporto, s'intende la potenza che il motore può sopportare con tutta sicurezza e senza che vengano superate le sovratemperature ammissibili in relazione alla classe di isolamento prevista, dopo 3 ore di funzionamento alla potenza continuativa.

2. - La potenza suddetta è quella dichiarata dal costruttore e controllata con la prova al banco secondo la seguente procedura:

a) 3 ore alla potenza continuativa, come sotto specificato;

b) 1 ora alla potenza massima di esercizio.

3. - La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio.

4. - La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dall'albero motore e, pertanto, in generale è necessario accoppiare le flange dell'albero motore al freno.

5. - Per i motori che portino incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, senza il quale non possano essere provati, la prova sarà effettuata con il motore completo di tale dispositivo.

6. - Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori normali senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi.

7. - Durante la prova deve essere rilevata ad intervalli regolari l'intensità di corrente assorbita A.

8. - La prova, interrotta per avaria od altri motivi, deve essere ripetuta per intero.

Art. 6 - Condizioni standard di riferimento e metodo di correzione della potenza

1. - Le condizioni standard cui devono essere riferite le potenze definite ai precedenti articoli 2, 3 e 5 sono le seguenti:

a) temperatura ambiente: T_r = 298 K (25°C);

b) pressione barometrica: P_r = 100 kPa;

c) umidità relativa: Φ_r = 30%;

d) temperatura del fluido di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione all'entrata del refrigerante, T_{cr}, da assumere pari a 298 K (25°C) se la refrigerazione è a circuito

aperto e pari a 350 K (77°C) se la refrigerazione è a circuito chiuso (deve essere indicato nel verbale delle prove il valore scelto per T_{cr}).

2. - La potenza misurata, quando necessario, deve essere corretta per riportarla alle condizioni standard con il seguente metodo:

$$Pr = \frac{P_x}{\alpha}$$

$$\alpha = K - 0,7\,(1 - K)\,\left(\frac{1}{\eta} - 1\right)$$

in cui:

P = potenza in kW;
α = fattore di correzione della potenza;

$$K = \left(\frac{p_x - a\,\Phi_x\,p_{sx}}{pr - a\,\Phi r\,p_{sr}}\right)^m \left(\frac{Tr}{T_x}\right)^n \left(\frac{T_{cr}}{T_{cx}}\right)^s$$

p = pressione barometrica, in kPa;
p_s = pressione del vapore saturo, in kPa;
Φ = umidità relativa, %;
T = temperatura dell'aria, in gradi K;
T_c = temperatura del fluido di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione all'entrata del refrigerante, in gradi K;
η = rendimento meccanico (vedere nota a).

3. - I valori con l'indice r sono quelli riferiti alle condizioni standard, i valori con l'indice x sono quelli misurati.

4. - I valori dei coefficienti **a, m, n, s** sono dati dalla seguente tabella:

Tipo di motore	Funzionamento	Condizioni limitative	a	m	n	s
Diesel	Senza turbosoffiante	Potenza limitata da ragioni termiche	0	1	1	0
	(vedere nota b)	Potenza limitata da eccesso di aria	1	1	0,75	0
	Con turbosoffiante senza raffreddamento dell'aria di sovralimentazione	Motori a 4 tempi a bassa e media velocità	0	0,7	2	0
	Con turbosoffiante con raffreddamento dell'aria di sovralimentazione		0	0,7	1,2	1
A carburazione	Aspirazione naturale		1	1	0.5	0

Note:

a) Il valore del rendimento meccanico deve essere dichiarato e documentato dal costruttore. In mancanza di quanto sopra si assume $\eta = 0{,}8$.

b) Nel dichiarare la potenza dei motori diesel senza turbosoffiante il costruttore deve specificare se la potenza è limitata da ragioni termiche o per eccesso di aria.

Capitolo II

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Art. 7 - Domanda per l'omologazione di un prototipo di motori o per il riconoscimento di un prototipo di idrogetti

1. - Per l'omologazione di un prototipo di motori o per il riconoscimento di un prototipo di idrogetti, il costruttore deve presentare domanda ad uno degli enti tecnici, corredata della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

2. - La domanda deve essere firmata dal costruttore e deve indicare il luogo dove debbono essere scelti dall'ente tecnico gli esemplari dei motori da sottoporre alle prove, il laboratorio presso il quale si intenda effettuare le prove e la persona responsabile che parteciperà alle prove stesse. Nel caso in cui nella domanda venga indicato il laboratorio dell'ente tecnico e le prove non possano essere ivi effettuate, il costruttore dovrà indicare presso quale altro laboratorio intenda effettuare le prove stesse.

3. - Alla domanda deve essere allegata, inoltre, l'attestazione del versamento previsto dalla tabella annessa alla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Allegati alla domanda di cui all'articolo 7

1. - Alla domanda per l'omologazione di un prototipo di motori o per il riconoscimento di un prototipo di idrogetti devono essere allegati gli atti tecnici costituiti da una dettagliata monografia del motore, con l'indicazione, in particolare, delle seguenti caratteristiche:

A) per i motori di tipo diesel:

a) sigla di individuazione del tipo di motore;
b) numero dei tempi;
c) numero dei cilindri;
d) diametro dei cilindri;
e) corsa degli stantuffi;
f) cilindrata;
g) rapporto geometrico di compressione;
h) caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione;
i) caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione;
l) alzata massima e caratteristiche delle valvole;
m) valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa, nonchè dei corrispondenti numeri di giri al minuto;
n) massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabili dal motore e corrispondente potenza;

o) temperature massime dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore per almeno un'ora;
p) condizioni limitative (eccesso d'aria o ragioni termiche) per i motori senza turbosoffiante;
q) tipo e caratteristiche dettagliate del sistema di iniezione, relativa taratura e relativa sigla di individuazione;
r) tipo e taratura degli iniettori;
s) tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di sovralimentazione, relative sigle di individuazione ed eventuale sistema di refrigerazione;
t) tipo di raffreddamento del motore;
u) caratteristiche del combustibile previsto;
v) caratteristiche dell'olio lubrificante previsto;
w) curve caratteristiche del motore (precisare lo standard usato per la loro determinazione);
z) massa del motore (nel caso di serbatoio incorporato si considera la massa del serbatoio riempito a metà);

B) **per i motori a carburazione:**
a) sigla di individuazione del tipo del motore;
b) numero dei tempi;
c) numero dei cilindri;
d) diametro dei cilindri;
e) corsa degli stantuffi;
f) cilindrata;
g) rapporto geometrico di compressione;
h) valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa, nonchè dei corrispondenti numeri di giri al minuto;
i) massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabili dal motore e corrispondente potenza;
l) temperature massime dei fluidi di raffreddamento, di lubrificazione e dei gas di scarico ancora compatibili con il corretto funzionamento del motore per almeno un'ora;
m) tipo e caratteristiche dettagliate del carburatore e dell'eventuale pompa di iniezione e relative sigle di individuazione;
n) caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione;
o) caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione;
p) diagramma della distribuzione;
q) alzata massima e caratteristiche delle valvole;
r) tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di sovralimentazione, relative sigle di individuazione ed eventuale sistema di refrigerazione;
s) tipo di raffreddamento del motore;
t) sistema di accensione e relativa taratura;
u grado termico delle candele;
v) tipo e taratura degli iniettori;
w) caratteristiche del combustibile previsto;
x) caratteristiche dell'olio lubrificante previsto (nel caso in cui il lubrificante è miscelato nel combustibile, precisare la relativa percentuale);

y) curve caratteristiche del motore (precisare lo standard usato per la loro determinazione);
z) massa del motore (nel caso di serbatoio incorporato si considera anche la massa del serbatoio riempito a metà);

C) **per gli idrogetti:**
a) la sigla di individuazione dell'idrogetto;
b) le dimensioni e la forma della bocca di presa e della condotta di aspirazione;
c) il tipo della pompa;
d) il diametro della girante, il numero ed il passo delle relative pale ed il rapporto area sviluppata/area disco;
e) il diametro e la forma degli ugelli standard;
f) i valori di potenza al freno dei motori ai quali può essere convenientemente accoppiato;
g) il numero di giri al minuto corrispondenti;
h) la massa dell'idrogetto, sia vuoto che con l'acqua operante, per ogni tipo di ugello previsto;

D) **per i motori elettrici:**
a) la sigla di individuazione del tipo del motore;
b) tensione di alimentazione;
c) valore della potenza massima di esercizio e della corrente assorbita a tale potenza;
d) valore della potenza continuativa e della corrente assorbita a tale potenza;
e) massimo numero dei giri al minuto sopportabili dal motore;
f) numero di giri al minuto corrispondenti alle dette potenze;
g) massa del motore.

2. - L'ente tecnico, a comprova dei dati suelencati, ha facoltà di chiedere una documentazione tecnica suppletiva, qualora lo ritenga necessario.

Art. 9 - Domanda per il rilascio del certificato di potenza di motori presentati in singolo esemplare

1. - Per il rilascio del certificato di potenza di un singolo esemplare di motore, deve essere presentata domanda ad uno degli enti tecnici (tramite l'ufficio marittimo o quello provinciale della motorizzazione civile che rilascerà il "Certificato d'uso" o la licenza di navigazione) corredata di tutte le indicazioni dirette a definire le caratteristiche fondamentali del motore e con allegata l'attestazione del versamento previsto dalla tabella annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. - L'ente tecnico, a comprova dei dati elencati all'articolo 8, ha facoltà di chiedere una documentazione tecnica suppletiva, qualora lo ritenga necessario.

Art. 10 - Data di effettuazione delle prove

1 - L'ente tecnico, non appena da parte degli interessati siano messi a disposizione del laboratorio i motori (ovvero il motore) da sottoporre alle prove, stabilisce la data di effettuazione delle prove stesse, dandone comunicazione agli interessati medesimi.

Art. 11 - Caratteristiche del laboratorio e relativa strumentazione

1. - Il laboratorio deve essere munito di tutta la strumentazione necessaria per la determinazione delle grandezze caratteristiche da rilevare in applicazione delle presenti norme.

2. - Il costruttore deve assicurare la disponibilità presso il laboratorio del personale e delle attrezzature occorrenti per l'effettuazione delle prove.

3. - Il freno adottato deve essere idoneo alla potenza erogata dal motore, nonchè regolarmente bilanciato e tarato.

4. - La precisione della bilancia dinamometrica del freno o di sistemi equivalenti deve essere entro i limiti di ± 2% dei valori della coppia nel campo da rilevare.

5. - Il numero dei giri al minuto può essere misurato sia con contagiri continuo che istantaneo, la cui precisione deve essere nei limiti di ± 2% dei valori del numero di giri nel campo da rilevare.

6. - La potenza calcolata sulla base dei valori misurati della coppia e del numero dei giri suddetti non deve presentare un errore superiore a ± 3%.

7. - Per il consumo del combustibile o della miscela olio-combustibile dovranno essere impiegati dispositivi aventi una precisione del ± 3% del valore da rilevare.

8. - Per la misura della pressione ambientale devono essere impiegati barometri con la precisione di ± 0,5%.

9. - Per la misura delle pressioni devono essere impiegati manometri aventi la precisione nei limiti di ± 5% del valore da rilevare.

10. - Per la misura delle temperature devono essere impiegati termometri aventi la precisione di ± 2°C.

11. - La temperatura dell'acqua di raffreddamento per i motori raffreddati ad acqua in ciclo aperto deve essere all'entrata del motore non inferiore a 293 K (20°C), e deve essere mantenuta il più possibile costante durante l'esecuzione della prova.

12. - I motori raffreddati ad aria devono essere provati in un ambiente la cui temperatura sia non inferiore a 293 K (20°C), e deve essere mantenuta il più possibile costante durante l'esecuzione della prova.

13. - Per quanto riguarda le prove dei motori fuoribordo, il laboratorio deve essere munito di un'apposita vasca nella quale va immerso il piede del motore. La sistemazione di prova deve essere tale che gli organi in movimento (albero portelica ed albero di trasmissione di collegamento al freno) non vengano in contatto con l'acqua della vasca.

14. - Lo scarico dei gas deve essere convogliato fuori della sala prove all'atmosfera senza provocare sensibili contropressioni allo scarico.

15. - La temperatura dell'acqua nella vasca deve essere non inferiore a 293 K (20°C) e deve essere mantenuta il più possibile costante durante l'esecuzione della prova.

Art. 12 - Scelta del motore prototipo da sottoporre alla prova

1. - Per l'omologazione, il motore prototipo da sottoporre alla prova deve essere scelto dall'ente tecnico nel seguente modo:

a) per motori di potenza massima di esercizio dichiarata inferiore a 18,4 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno 10 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore;

b) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata uguale o superiore a 18,4 kW, ma inferiore a 75 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno 5 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore;

c) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata uguale o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno 3 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore;

d) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata maggiore di 150 kW, la prova va eseguita sul motore messo a disposizione dal costruttore.

2. - Il motore da sottoporre a prova deve essere conforme in tutti i suoi organi alle caratteristiche dichiarate dal costruttore per i motori dello stesso tipo di normale produzione. Esso, inoltre, deve avere le stesse tarature e le stesse regolazioni previste per i detti motori. Esso, infine, deve essere munito di tutti gli accessori, compresa la eventuale carenatura, con l'esclusione dell'elica, così come posto in vendita.

3. - Il motore scelto per la prova deve essere opportunamente imballato e sigillato e portato al laboratorio in modo che esso non venga manomesso o alterato.

4. - I motori da produrre in serie devono essere contrassegnati con un numero od una sigla alfa numerica di identificazione, direttamente stampigliati sul motore in maniera da non poter essere alterati, asportati o sostituiti.

Art. 13 - Effettuazione delle prove

1. - I motori da provare devono essere stati preliminarmente sottoposti ad un ciclo di rodaggio secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed alla presenza della persona responsabile che partecipa alle prove.

2. - Il ciclo di prova stabilito dalle presenti norme sarà effettuato tenendo conto delle seguenti precisazioni:

a) per motori diesel la potenza massima di esercizio del motore deve essere controllata al numero di giri al minuto dichiarati dal costruttore;

b) per i motori a carburazione la potenza massima di esercizio del motore deve essere controllata con il comando dell'acceleratore in posizione di massima alimentazione, al numero di giri al minuto dichiarati dal costruttore, salvo quanto specificato alla successiva lettera e);

c) la potenza massima di esercizio (riferita alle condizioni standard) sarà quella dichiarata dal costruttore, sempre che la differenza tra valore medio misurato (riferito alle condizioni standard) e valore dichiarato sia risultato in valore assoluto inferiore o uguale alla tolleranza complessiva di misura, pari al 3%;

d) in caso diverso, per la potenza massima di esercizio sarà assunto il valore medio misurato (riferito alle condizioni standard) arrotondato come di seguito indicato;

e) per potenza massima di esercizio superiore a 18,4 kW, l'arrotondamento sarà fatto nel limite di 0,5 kW, per potenze inferiori od uguali a 18,4 kW e superiori a 6 kW nel limite di 0,2 kW e per potenze inferiori od uguali a 6 kW nel limite di 0,125 kW;

f) per valore medio misurato si intende la media di quattro valori misurati durante le prove di funzionamento alla massima potenza di esercizio dopo le tre ore di funzionamento alla potenza continuativa;

g) i rilevamenti dei dati devono essere effettuati dopo ogni periodo di funzionamento di 15 minuti

h) nell'arco di tempo in cui si effettuano i rilevamenti suddetti i valori di coppia al freno e del numero di giri al minuto devono rimanere entro i limiti di precisione indicati all'articolo 11.

i) i consumi specifici di combustibile o di miscela olio-combustibile saranno riferiti alla potenza massima di esercizio, non corretta, effettivamente erogata dal motore durante il rilevamento;

l) per i motori a carburazione l'ente tecnico può, a suo esclusivo giudizio, rilevare preliminarmente al banco la curva caratteristica del motore con il comando dell'acceleratore in posizione di massima alimentazione, fino al numero di giri al minuto meccanicamente sopportabile dal motore, per accertare che la potenza

massima di esercizio, dichiarata dal costruttore, sia praticamente coincidente con la massima potenza che il motore può erogare;

m) in caso contrario, il costruttore dovrà dimostrare tecnicamente che i giri al minuto dichiarati sono effettivamente i massimi sopportabili dal motore e che, comunque, essi non possono essere superati in relazione ai tipi di eliche previste dal costruttore medesimo;

n) per i motori elettrici le disposizioni di cui alle lettere precedenti non sono applicabili. Le prove devono essere effettuate in accordo alle norme C.E.I. applicabili.

Art. 14 - Ripetizione delle prove

1. - Il costruttore ha facoltà di chiedere la ripetizione delle prove. In tal caso le prove sono effettuate su almeno due altri motori dello stesso tipo da scegliersi con le modalità stabilite al precedente articolo 12.

Art. 15 - Verbale delle prove sul motore o degli accertamenti sull'idrogetto

1. - Il verbale delle prove o degli accertamenti, predisposto dall'ente tecnico, deve essere firmato anche dalla persona incaricata dal costruttore di partecipare alle prove.

2. - A tale verbale, nel caso di omologazione del prototipo di un motore, deve essere allegato un prospetto contenente tutti i dati caratteristici del motore ed una dichiarazione del costruttore attestante che il motore provato è del tutto identico ai motori di normale produzione dello stesso tipo e regolato allo stesso modo.

3. - Per quanto riguarda gli idrogetti occorre inoltre allegare al verbale un prospetto con tutti i dati caratteristici dell'idrogetto ed una dichiarazione del costruttore attestante che l'idrogetto verificato è del tutto identico a quelli di normale produzione dello stesso tipo.

Art. 16 - Atto di omologazione del motore o di riconoscimento dell'idrogetto

1. - L'atto di omologazione del motore, compilato in base alle indicazioni contenute nel verbale delle prove, o l'atto di riconoscimento dell'idrogetto, compilato in base alle indicazioni contenute nel verbale di accertamento, sono rilasciati al costruttore dal Registro italiano navale, per conto del Ministero della marina mercantile, qualora le prove stesse o gli accertamenti siano stati effettuati dal predetto ente oppure dal Ministero dei trasporti, qualora le prove o gli accertamenti siano stati effettuati dall'ente tecnico di detto Ministero.

2. - Quando le prove sono effettuate dal Registro italiano navale, detto ente invia al Ministero della marina mercantile e a quello dei trasporti la copia dell'atto di omologazione. Qualora lo ritengano necessario i predetti Ministeri possono chiedere al

Registro italiano navale copia del verbale delle prove ed ogni altro documento necessario.

3. - Quando le prove sono effettuate dall'ente tecnico del Ministero dei trasporti, tale Ministero trasmette l'atto di omologazione al Ministero della marina mercantile ed al Registro italiano navale i quali se lo ritengono necessario, possono chiedere anche la copia del verbale delle prove ed ogni altro documento necessario.

4. - Gli estremi dell'atto di riconoscimento dell'idrogetto devono essere stampigliati sull'idrogetto in posizione facilmente visibile.

Art. 17 - Dichiarazione di conformità

1. - Per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato il costruttore deve rilasciare una dichiarazione di conformità redatta come da Modello allegato alle presenti norme.

Art. 18 - Rilascio delle certificazioni relative ai motori

1. - Il certificato d'uso o la licenza di navigazione (parte apparato motore) vengono compilati dalle Autorità Marittime o dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile sulla base della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore a seguito della omologazione intervenuta per effetto delle prove eseguite da uno degli enti tecnici.

Art. 19 - Certificazione della potenza massima di esercizio di motori presentati in singolo esemplare

1. - La certificazione della potenza massima di esercizio rilasciata per il singolo motore provato al banco, deve recare i dati, desunti dal verbale, necessari per la compilazione del documento di bordo relativo a tale motore.

Art. 20 - Accertamento della potenza massima di esercizio di motori presentati in singolo esemplare

1. - L'accertamento della potenza massima di esercizio di un motore presentato in singolo esemplare è subordinato all'espletamento delle stesse prove indicate all'articolo 13, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, sempre che l'ente tecnico a proprio motivato giudizio e sotto la propria responsabilità non ritenga di poter omettere talune delle prove sopra richiamate.

2. - Per i motori presentati in singolo esemplare che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino anche nella sigla di individuazione del tipo o modello identici ad altro motore già omologato, possono essere assunti, ai fini dell'accertamento della potenza massima, i risultati rilevati nelle prove di omologazione.

Art. 21 - Accertamento della potenza massima di esercizio di motori derivati

1. - La ditta che modifica i motori di altro costruttore può richiedere l'omologazione del prototipo del motore derivato, a condizione che presenti l'assenso del costruttore del motore originario, in cui siano indicate, tra l'altro, la denominazione di entrambi i motori e le eventuali condizioni tecniche che devono essere osservate nella modifica.

Art. 22 -Accertamento della potenza massima di esercizio dei motori esistenti originariamente installati a bordo di unità non da diporto

1. - Per l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori esistenti originariamente installati su unità non destinate alla navigazione da diporto, si applicano le norme contenute nell'articolo 20 tenendo conto dei dati indicati nei documenti di bordo e di altre eventuali indicazioni fornite dal costruttore del motore.

Capitolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

1. - Le prove per l'omologazione del prototipo dei motori di cui al Capitolo II debbono essere effettuate entro tre mesi dalla data di messa a disposizione del motore, salvo il caso in cui non sia possibile rispettare tale termine per cause di forza maggiore.

Art. 24

1. - Qualora, nel caso di motori presentati in singoli esemplari, sussistano giustificati motivi che impediscano di effettuare in tempo utile tutte le prove o gli accertamenti richiesti dal presente decreto, l'ente tecnico può rilasciare un certificato di potenza provvisorio con validità di 6 mesi.

2. - Per il rilascio l'ente tecnico effettua almeno i seguenti controlli ed accertamenti:

a) esame della documentazione tecnica di cui all'art. 8;

b) controllo visivo del motore;

c) prova di funzionamento sotto carico per almeno un'ora a regimi vari.

3. - Nei casi predetti il certificato d'uso, o la licenza di navigazione (parte apparato motore), avranno la stessa validità del certificato di potenza predetto e non potranno essere rinnovati o prorogati.

Art. 25

1. - Oltre che i motori omologati o riconosciuti ai sensi delle presenti norme, possono altresì essere utilizzati a bordo delle unità da diporto quei motori fabbricati e/o legalmente commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea che, pur non rispondendo completamente alle norme del presente decreto, ne soddisfino comunque le esigenze essenziali.

2. - A tal fine l'ente tecnico provvede a:

a) esaminare la documentazione tecnica di cui all'art. 8;

b) verificare che i valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa risultanti dal verbale delle prove già effettuate soddisfino rispettivamente le condizioni di cui al comma 6 art. 2, comma 6 art. 3, comma 3 art. 5;

c) verificare che la potenza misurata sia stata corretta per riportarla alle condizioni standard con il metodo di cui all'art. 6.

3. - Subordinatamente a quanto sopra, l'ente competente ai sensi dell'articolo 16 procederà all'omologazione dei suddetti motori sulla base della documentazione fornita all'atto della domanda di omologazione dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

4. - Tale documentazione dovrà contenere:

a) l'indicazione della regolamentazione tecnica o dei procedimenti di fabbricazione seguiti dal fabbricante;

b) l'indicazione delle prove già effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro in cui il motore è fabbricato o comunque già commercializzato e copia dei certificati rilasciati dai suddetti laboratori oppure la certificazione rilasciata da un organismo notificato relativa alla garanzia di qualità in conformità alle norme della serie EN 29000.

5. - Qualora le suddette esigenze non dovessero essere soddisfatte o lo fossero solo parzialmente, l'ente competente ai sensi dell'articolo 16, sottopone il prototipo a quelle prove previste dalla presente normativa per le quali siano risultate disparità nella documentazione prodotta. In tal caso l'ente medesimo ne dà comunicazione scritta e motivata all'interessato stabilendo la data di effettuazione delle prove stesse entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di omologazione.

6. - In caso di diniego dell'omologazione l'ente competente ai sensi dell'articolo 16, entro 90 giorni dalla data di conclusione delle prove, ne dà comunicazione scritta e motivata all'interessato indicando l'organo presso il quale tale atto può essere impugnato unitamente ai termini di decadenza entro i quali tale ricorso deve essere presentato.

7. - La procedura suindicata si applica anche nei confronti delle domande per il rilascio del certificato di potenza di motori presentati in singolo esemplare qualora questi corrispondano a un prototipo già omologato o comunque legalmente commercializzato in un altro Stato membro.

....

....

.... [1]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
per motori marini di tipo omologato
utilizzati per le unità da diporto
N. ....

Si dichiara ai fini di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, che il motore sottoindicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione con atto n. .... in data ....

rilasciato da .... [2]

Fabbricante del motore ....

Sede ....

Tipo di motore .... [3]

Modello .... [4]

Sigla di individuazione ....

Numero di matricola...

Anno di fabbricazione ....

[5]

[1] Denominazione o ragione e sede legale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
[2] Indicare l'ente tecnico.
[3] Fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo.
[4] Nel caso di motore conforme in tutte le sue parti ad un prototipo già omologato con altra sigla, è consentito indicare sia la nuova sigla che la vecchia, ad esempio:
- 304 E (ex JA 303) oppure IA 504 (ex SIA 504).
[5] Firma del rappresentante legale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Visto, *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
FIORI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 50/1971, recante: «Norme sulla navigazione da diporto» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 18 marzo 1971.

— Il D.M. n. 514/1987 recante: «Norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 22 dicembre 1987.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

94G0689

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Monferrato», corredata dal parere della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Monferrato», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari, e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Monferrato» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1995, con la denominazione di origine controllata «Monferrato» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante

norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Monferrato» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Composizione vigneti

La denominazione «Monferrato» senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria.

La denominazione «Monferrato» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione varietale

Chiaretto o Ciaret:

Barbera, Bonarda Piemontese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Nebbiolo, da soli o congiuntamente per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria.

Dolcetto

il corrispondente vitigno per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca rossa non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria.

Freisa:

il corrispondente vitigno per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca rossa non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria.

La denominazione di origine controllata «Monferrato» accompagnata dalla menzione geografica «Casalese» e seguita dalla specificazione Cortese è riservata al vino ottenuto da uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Cortese; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Alessandria e Asti.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Monferrato» senza altra specificazione i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: «Monferrato» Chiaretto o Ciaret, «Monferrato» Dolcetto, «Monferrato» Freisa, «Monferrato Casalese».

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Monferrato» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

Monferrato Freisa:

vino a D.O.C.: Freisa d'Asti.

Monferrato Dolcetto:

vini a D.O.C.: Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Ovada e Dolcetto d'Asti

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto

Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» senza alcuna specificazione e «Monferrato» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

«Monferrato» senza alcuna specificazione, «Monferrato» Chiaretto o Ciaret, «Monferrato» Dolcetto, «Monferrato» Freisa:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Visone.

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

«Monferrato Casalese»:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bosio, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,

Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Parodi, Pontestura, Ponzano, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

Art. 4.

Caratteristiche dei vigneti e delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli generalmente usati e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva q.li/Ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Monferrato» rosso	110	10
«Monferrato» bianco	110	9,5
«Monferrato» Chiaretto o Ciaret	110	10
«Monferrato» Dolcetto	90	10,5
«Monferrato Casalese»	100	10
«Monferrato» Freisa	95	10

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Monferrato» rosso:

colore: rosso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto, talvolta vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Monferrato» bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

«Monferrato» Chiaretto o Ciaret:

colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto ed armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Monferrato» Dolcetto:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 21 per mille.

«Monferrato» Freisa:

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto ed amabile, amarognolo, talvolta vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Monferrato Casalese»:

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

Nella designazione delle tipologie previste all'art. 2 della denominazione «Monferrato» è vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonché l'uso della menzione «vigna» seguita dal toponimo.

Soltanto per la denominazione «Monferrato Casalese» è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione «Monferrato» e «Monferrato Casalese» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Monferrato» e con lo stesso colore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Monferrato», possono utilizzare in etichetta la dicitura «Novello», secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C. «Monferrato» e «Monferrato Casalese», deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la D.O.C. «Monferrato» seguita da una delle seguenti specificazioni: Dolcetto, Freisa, Cortese, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento con la D.O.C. «Monferrato» senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8.

Controlli aggiuntivi

La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Monferrato».

Art. 9.

Sanzioni

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A7583

DECRETO 22 novembre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Piemonte», corredata dal parere della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Piemonte», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Piemonte» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1995, con la denominazione di origine controllata «Piemonte» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Piemonte» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura vendita autorizzata fino ad esaurimento.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Piemonte» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Composizione vigneti

La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Barbera;

Bonarda;

Grignolino;

Brachetto;

Cortese;

Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo, «raccomandati» o «autorizzati» per le singole province di appartenenza.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato e «Piemonte» Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» senza alcuna menzione aggiuntiva e riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero,

e riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Piemonte» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

«Piemonte» Barbera:

vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barbera d'Alba, «Colli Tortonesi» Barbera, Gabiano, Rubino di Cantavenna.

«Piemonte» Grignolino:

vini a D.O.C.: Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato Casalese.

«Piemonte» Cortese:

vini a D.O.C.: Cortese dell'Alto Monferrato, Cortese di Gavi, «Colli Tortonesi» Cortese e «Monferrato Casalese» Cortese.

«Piemonte» Brachetto:

vino a D.O.C.: Brachetto d'Acqui.

«Piemonte» Chardonnay:

vini a D.O.C.: «Langhe» Chardonnay.

«Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito:

vini a D.O.C. e D.O.C.G.: Asti, Loazzolo.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. rivendicati.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

«Piemonte» (tipologie spumante), «Piemonte», Barbera, «Piemonte» Bonarda, «Piemonte» Grignolino, «Piemonte» Cortese e «Piemonte» Chardonnay:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Montale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito,

Penango, Pica, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerctto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

«Piemonte» Moscato, «Piemonte» Moscato passito:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

«Piemonte» Brachetto:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

Art. 4.

Caratteristiche dei vigneti e delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli generalmente usati e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva q.li/Ha	Titolo alcolometrico vol. min naturale
«Piemonte» tipologie spumante	110	9,5
«Piemonte» Barbera	110	10,5
«Piemonte» Grignolino	95	10
«Piemonte» Cortese	115	9,5
«Piemonte» Chardonnay	110	9,5
«Piemonte» Brachetto	90	10
«Piemonte» Bonarda	110	10
«Piemonte» Moscato	115	10
«Piemonte» Moscato Passito	60	12,5

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» devono essere le seguenti:

Vini	Resa max. uva/vino
«Piemonte» tipologie spumante	70%
«Piemonte», Barbera	70%
«Piemonte» Grignolino	65%
«Piemonte» Cortese	70%

Vini	Resa max. uva/vino
«Piemonte» Chardonnay	70%
«Piemonte» Brachetto	70%
«Piemonte» Bonarda	70%
«Piemonte» Moscato	75%
«Piemonte» Moscato passito	50%

Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni di vitigno «Cortese» e «Chardonnay» può essere utilizzata per elaborare i vini spumanti, ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare, deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

Il vino a denominazione di origine controllata «Piemonte» Moscato passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento non inferiore ad un anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Piemonte» (spumante), «Piemonte» Pinot bianco, «Piemonte» Pinot grigio e «Piemonte» Pinot nero (tipologie spumante):

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 17 per mille.

«Piemonte» Barbera:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;

tit. alc. vol. tot. min.: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 21 per mille.

«Piemonte» Grignolino:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;

tit. alc. vol. tot. min.: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 19 per mille.

«Piemonte» Brachetto:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al rosato;

odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;

sapore: delicato, più o meno dolce, talvolta frizzante;

tit. alc. vol. tot. min.: 11%, di cui svolto almeno 6%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 20 per mille.

«Piemonte» Cortese:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente;

sapore: fresco, secco, piacevole;

tit. alc. vol. tot. min.: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 15 per mille.

«Piemonte» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero, profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;

tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 17 per mille.

«Piemonte» Bonarda:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, gradevole;

sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace o frizzante;

tit. alc. vol. tot. min.: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Piemonte» Moscato:

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;

sapore: dall'aroma caratteristico, talvolta frizzante;

tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%, di cui almeno 5,5% svolti e non oltre 7%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto min.: 15 per mille.

«Piemonte» Moscato passito:

colore: giallo oro, tendente all'ambrato più o meno intenso;

odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;

sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;

tit. alc. vol. tot. min.: 15,5%, di cui, almeno 11% svolti;

zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto min.: 22 per mille.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonché l'uso della menzione «vigna» seguita dal toponimo.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui agli articoli 2 e 5 la designazione «Piemonte» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot.

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni «Pinot Chardonnay» e «Chardonnay-Pinot» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varietà iscritti agli albi del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Piemonte», di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta la dicitura Novello, secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

Fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C. «Piemonte» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a D.O.C. «Piemonte» Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti alle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo in sughero non a fungo.

Art. 8.

Controlli aggiuntivi

La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Piemonte».

Art. 9.

Sanzioni

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A7584

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio di Napoli n. 229 del 12 settembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Salerno;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata il 10 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 10 OTTOBRE 1994

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A7608

DECRETO 17 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 7123 del 5 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il

periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai lavori di ristrutturazione della sala visura della predetta conservatoria eseguiti nei giorni 10 e 11 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A7609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari il corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 13 settembre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 423 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari è inserito il seguente articolo:

Art. 424 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 1 (*Costituzione e durata del corso di diploma*). — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 2 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti in consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art 9, comma 4,

della legge n. 341/1990. Il numero di posti e le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà, sentiti i corsi di laurea.

Art. 3 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con sette indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificanti enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

I Anno:

AREA 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;
diritto amministrativo;
diritto pubblico;
economia e organizzazione aziendale;
diritto e legislazione dei beni culturali.

AREA 2 - Storia:

storia greca;
storia romana;
storia bizantina;
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Vicino Oriente Antico;
storia dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'Asia orientale.

AREA 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

AREA 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia del pensiero scientifico;
storia e metodologia della scienza.

AREA 5 - Informatica:

informatica generale
telematica;
elaborazione delle immagini.

AREA 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno dei sette indirizzi, di seguito elencati, in cui il corso di diploma è articolato. Di esse cinque annualità costituiranno il secondo anno di corso, quattro annualità costituiranno il terzo anno di corso.

Il manifesto degli studi indicherà i corsi ufficiali di insegnamento, e il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di queste. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline a carattere

informatico da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche di quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

II Anno - Indirizzo archivistico.

AREA 1 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

AREA 2 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

AREA 3 - Paleografia:

paleografia latina;
codicologia;
paleogafia greca;
esegesi delle fonti storiche.

AREA 4 - Latino:

latino medievale;
latino moderno;
lingua latina.

II Anno - Indirizzo beni librari.

AREA 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

AREA 2 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

AREA 3 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

AREA 4 - Latino e greco:

latino medievale;
latino moderno;
lingua moderna;
lingua greca.

II Anno - Indirizzo per documentalisti.

AREA 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

AREA 2 - Informatica:

informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

AREA 3 - Letteratura:

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

AREA 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

II Anno - Indirizzo storico-artistico.

AREA 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

AREA 2 - Arti applicate:

storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

AREA 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

AREA 4 - Teorie e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

II Anno - Indirizzo beni archeologici.

AREA 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'Estremo oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

AREA 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del Vicino e Medio Oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeolgia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

AREA 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia preromana.

AREA 4 - Etnoantropologia:

etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico.

II Anno - Indirizzo informatico.

AREA 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti;
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

AREA 2 - informatica:

informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

AREA 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

AREA 4 - Archivistica o bibliografia:

archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

II Anno - Indirizzo storico-scientifico.

AREA 1 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

AREA 2 - Storia della scienza e della tecnica:

storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

AREA 3 - Storia della strumentazione scientifica:

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

AREA 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali-scientifici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
restauri dei reperti naturalistici.

III Anno - Indirizzo archivistico.

AREA 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

AREA 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

AREA 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

III Anno - Indirizzo beni librari.

AREA 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

AREA 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

AREA 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

III Anno - Indirizzo per documentalisti.

AREA 5 - Statistica ed economia:

elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

AREA 6 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

AREA 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

III Anno - Indirizzo storico-artistico.

AREA 5 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;
elementi di topografia e fotogrammetria.

AREA 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
sociologia dell'arte.

AREA 7 - Estetica:

estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica d'arte;
fenomologia degli stili;
semiotica del cinema;
semiotica.

III Anno - Indirizzo beni archeologici.

AREA 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

AREA 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

AREA 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

III Anno - Indirizzo informatico.

AREA 5 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del mananoscritto;
storia e tecniche del restauro.

AREA 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

AREA 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

III Anno - Indirizzo storico-scientifico.

AREA 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

AREA 6 - Natura dei materiali:

petrografia dei beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici vetrosi, leganti.

AREA 7- Archeometria:

archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in 70 ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà. Nel manifesto saranno indicate le discipline opzionali della facoltà fra le quali dovrà avvenire la scelta.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in 30 ore per ciascuna disciplina.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 6 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 ottobre 1994

Il rettore

94A7585

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991;

Viste le deliberazioni n. 137 del 26 maggio 1992 e n. 104 del 10 giugno 1992 degli organi accademici di questo Ateneo con cui si chiede l'adeguamento all'ordinamento didattico universitario relativo alla trasformazione del corso di laurea in pedagogia nel corso di laurea in scienze dell'educazione;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 29 luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla modifica in questione a condizione che questa Università recepisca i suggerimenti formulati dallo stesso Consiglio universitario;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di magistero in data 11 novembre 1993 con cui venivano recepite le osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Visti il decreto rettorale n. 511 in data 10 maggio 1994 e la delibera del senato accademico in data 11 maggio 1994 con i quali si prende atto e si fanno propri i suggerimenti formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la legge n. 168/89;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come segue:

CAPO IV
FACOLTÀ DI MAGISTERO

Art. 1.

La facoltà di magistero conferisce:

a) la laurea in materie letterarie;

b) la laurea in scienze dell'educazione;

c) la laurea in lingue e letterature straniere;

d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

a) LAUREA IN MATERIE LETTERARIE

(Omissis).

b) LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 2.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nella facoltà sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale, è demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un

giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Il corso di laurea rilascia il titolo di laurea in «scienze dell'educazione», l'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nella facoltà	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologia dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Trà gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologia dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia;

storia della scienza;

filosofia politica;

filosofia della religione;

storia della filosofia medievale;

storia della filosofia morale;

storia della filosofia politica;

storia della filosofia antica;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della filosofia contemporanea;

filosofia della storia;

storia delle dottrine politiche.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia romana;

storia economica;

storia dei partiti politici e del sindacalismo;

storia dei Paesi afro-asiatici;

storia della chiesa;

storia del risorgimento;

storia del mezzogiorno;

storia del movimento operaio;

storia dei rapporti tra Stato e chiesa;

storia dell'Italia contemporanea;

storia del cristianesimo.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale;

psicolinguistica;

psicologia generale e clinica.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dei processi culturali;

storia della sociologia;

sociologia;

antropologia culturale;

sociologia dell'educazione;

sociologia della cultura;

sociologia della conoscenza;

sociologia dell'arte e della letteratura;

sociologia della religione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

g) Insegnamenti di area linguistico-letteraria:

filologia italiana;

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

storia della grammatica e della lingua italiana;

teoria della letteratura;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

h) insegnamenti che affrontano problemi riguardanti lo studio, la tutela e la conservazione dell'ambiente:

geografia umana;

geografia regionale;

geografia antropica;

geografia del paesaggio e dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e dell'assetto territoriale;

ecologia;

politica dell'ambiente;

geografia culturale;

didattica della geografia sociale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio;

estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

pscicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia-pedagogica, oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologià dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche della psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento a quanto disposto con il decreto ministeriale 11 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 7 giugno 1994

Il rettore: RIZZO

94A7611

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 dicembre 1990 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-1993;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 *(Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)*:

a) la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce il diploma di laurea in:

chimica;

fisica;

informatica;

matematica;

scienze biologiche - sede gemmata di Benevento;

scienze geologiche - sede gemmata di Benevento;

b) la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia il diploma universitario in:

informatica;

matematica;

metodologie fisiche;

scienza dei materiali.

Art. 49/*a (Corso di laurea in matematica)*. — Il corso degli studi per la laurea in matematica ha la durata di quattro anni ed è costituito da un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — e da un successivo biennio di indirizzo, articolato in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici. Una annualità è un corso annuale o la somma di due moduli ridotti, secondo quanto in seguito specificato.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno), dei quali non e consentita la suddivisione in moduli ridotti. Ciascun indirizzo del secondo biennio è articolato in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto anno) o negli equivalenti moduli ridotti.

BIENNIO DI BASE.

Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

Primo anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

Secondo anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prina propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due degli esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro degli esami del primo biennio.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi con l'indicazione dell'indirizzo o degli insegnamenti opzionali prescelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolati dalla normativa vigente.

Potranno essere iscritti al quarto anno gli studenti che abbiano dimostrato la conoscenza della lingua inglese attraverso un colloquio, regolarmente verbalizzato da una commissione dal consiglio di facoltà.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

Il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, su proposta del consiglio del corso di laurea in matematica, può deliberare che alcuni o tutti gli insegnamenti del secondo biennio siano divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata. In mancanza di modifiche tali delibere si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno.

Per ogni modulo ridotto degli insegnamenti fondamentali od opzionali, è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento. Per ogni insegnamento annuale, fondamentale od opzionale è previsto un esame finale.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio di facoltà, nella salvaguardia della libertà dei singoli docenti, cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un esame annuale.

Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea in matematica, provvederà a fissare le propedeuticità degli insegnamenti.

INDIRIZZO GENERALE.

Sono obbligatori gli insegnamenti annuali o entrambi i moduli degli insegnamenti di:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di analisi superiore,

ed il primo modulo dell'insegnamento di:

istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà poi scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti, in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Analisi superiore:

geometria superiore;

matematiche superiori.

B) Analisi superiore:

analisi funzionale.

C) Calcolo numerico e programmazione:

calcolo delle probabilità;

teoria dell'informazione.

Lo studente dovrà inoltre scegliere un insegnamento annuale e un modulo ridotto o tre moduli ridotti nel gruppo degli insegnamenti opzionali attivati.

INDIRIZZO DIDATTICO.

È obbligatorio l'insegnamento annuale o entrambi i moduli dell'insegnamento di:

calcolo numerico e programmazione,

ed il primo modulo degli insegnamenti di:

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà poi scegliere, tra gli insegnamenti attivati, almeno due annualità o quattro moduli ridotti nel seguente gruppo *D)*, ed almeno una annualità ed un modulo ridotto o tre moduli ridotti nel seguente gruppo *E)*:

D) Didattica della matematica:

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

matematiche complementari;

storia delle matematiche;

logica matematica.

E) Calcolo delle probabilità:

teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;

teoria dell'informazione;

istituzioni di analisi superiore (secondo modulo);

istituzioni di geometria superiore (secondo modulo);

istituzioni di fisica matematica (secondo modulo).

Lo studente dovrà inoltre scegliere una annualità o due moduli ridotti nel gruppo degli insegnamenti opzionali attivati.

INDIRIZZO APPLICATIVO.

Sono obbligatori gli insegnamenti annuali o entrambi i moduli degli insegnamenti di:

1) istituzioni di analisi superiore;

2) calcolo numerico e programmazione,

ed il primo modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di fisica matematica.

Lo studente dovrà poi scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti scelti tra i seguenti insegnamenti:

analisi numerica;

metodi di approssimazione,

ed un insegnamento annuale o due moduli ridotti scelti tra i seguenti insegnamenti:

teoria dell'informazione;

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

calcolo delle probabilità;

istituzioni di geometria superiore (secondo modulo);

istituzioni di fisica matematica (secondo modulo);

fisica matematica;

statistica matematica.

Lo studente dovrà inoltre scegliere due insegnamenti annuali o quattro moduli ridotti nel gruppo degli insegnamenti opzionali attivati.

L'indirizzo applicativo può prevedere diversi orientamenti professionali. In tal caso, tali orientamenti vengono stabiliti annualmente dal consiglio di facoltà, su parere

del consiglio di corso di laurea, in fase di programmazione didattica, tenuto conto delle prospettive occupazionali è delle effettive disponibilità dei docenti.

L'esame di laurea comprenderà in ogni caso un lavoro scritto. L'esame di laurea comprenderà inoltre la discussione di una tesina orale, la quale verterà su un argomento distinto dall'argomento della tesi. Le discussioni della tesi scritta e della tesina orale dovranno avere anche lo scopo di accertare la cultura generale dello studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo e dagli orientamenti prescelti.

L'indirizzo e l'orientamento prescelti potranno essere indicati, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

In applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, il consiglio di corso di laurea in matemetica può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto da questo statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

INSEGNAMENTI OPZIONALI.

Gli insegnamenti opzionali attivati possono consistere anche di un solo modulo.

algebra computazionale;

algebra superiore;

analisi armonica;

analisi convessa;

analisi funzionale;

analisi non lineare;

analisi numerica;

analisi superiore;

biomatematica;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

calcolo delle variazioni;

calcolo numerico;

calcolo numerico e programmazione;

cibernetica e teoria dell'informazione;

critica dei principi;

didattica della matenatica;

equazioni differenziali;

equazioni differenziali della fisica matematica;

fisica matematica:

fisica numerica;

fondamenti dell'informatica;

fondamenti della matematica;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

geometria superiore;

istituzioni di algebra superiore;

laboratorio di programmazione e calcolo;

logica matematica;

matematica computazionale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematiche complementari;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

matematiche superiori;

meccanica analitica;

meccanica del continuo;

meccanica quantistica;

meccanica superiore;

metodi di approssimazione;

metodi e modelli matematici pèr le applicazioni;

metodi geometrici della fisica matematica;

metodi matematici e statistici;

ottimizzazione;

ottimizzazione combinatoria;

preparazione di esperienze didattiche;

programmazione matematica;

relatività;

ricerca operativa;

sistemi dinamici;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione;

statistica matematica;

storia delle matematiche;

struttura della materia;

teoria degli insiemi;

teoria dei giochi;

teoria dei grafi;

teoria dei gruppi;

teoria dei numeri;

teoria dell'affidabilità;

teoria dell'informazione;

teoria delle code;

teoria delle decisioni;

teoria delle equazioni differenziali;

teoria delle funzioni;

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

teoria matematica dei controlli;

topologia;

topologia algebrica;

topologia differenziale.

Art. 49/*b* (*Corso di diploma universitario in matematica*). — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge che regolano l'accesso al corso di laurea in matematica. Il numero degli iscritti al primo anno è limitato. Prima dell'inizio di ogni anno, viste le varie esigenze, sarà stabilito il numero massimo di iscritti al primo anno.

Il corso di diploma in matematica ha la durata di due anni. Ciascuno dei due anni di corso comprende 4 annualità, comprensive di lezioni, esercitazioni ed eventuale laboratorio di calcolo. Una annualità si intende equivalente ad un corso annuale oppure a due moduli semestrali.

Sono insegnamenti obbligatori i seguenti:

I Anno:

algebra (annuale);

geometria I (annuale);

analisi matematica I (annnale);

fisica generale I (annuale);

II Anno:

analisi matematica II (un modulo);

teoria dell'informazione (un modulo);

calcolo numerico e programmazione (un modulo).

I rimanenti insegnamenti sono a scelta dello studente. Di questi, almeno un modulo semestrale deve essere scelto nell'ambito dell'area matematica (Tabella *A*); una annualità o due moduli semestrali devono essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle *A* e *B*; la rimanente annualità può essere scelta dallo studente nell'ambito delle discipline effettivamente impartite nel corso di laurea in matematica, o previste espressamente per il corso di diploma in matematica, o tra insegnamenti impartiti da altri corsi di laurea anche in altre facoltà, subordinatamenteall'approvazione del consiglio del corso di diploma.

Per ciascuno degli insegnamenti vi è un esame finale. Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due degli esami del primo anno.

Per il conseguimento del diploma in matematica è necessario aver superato gli esami di insegnamenti secondo quanto specificato nel comma precedente, per complessive otto annualità.

Per conseguire il diploma lo studente, quando avrà superato tutti gli esami previsti, dovrà sostenere un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di diploma.

Per passaggi tra corso di diploma in matematica e corso di laurea in matematica (nelle due direzioni) sono riconosciuti tutti gli insegnamenti comuni ai due corsi. Eventuali altri riconoscimenti, anche in occasione di trasferimenti al corso di diploma in matematica di studenti provenienti da altri corsi di laurea o di diploma, sono demandati alla struttura didattica competente.

TABELLA *A*

Area matematica:

analisi matematica II (annuale);

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

calcolo numerico e programmazione;

didattica della matematica;

equazioni differenziali;

fondamenti di informatica;

geometria II;

logica matematica;

matematica complementare;

meccanica razionale;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

metodi matematici per l'ingegneria;

ricerca operativa;

ricerca operativa o gestione aziendale;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

statistica matematica;

storia della matematica;

teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

TABELLA *B*

Area fisica:

esperimentazioni di fisica I;

esperimentazioni di fisica II;

fisica generale II.

Area statistica:

statistica;

teoria dei campioni.

Area della matematica finanziaria e attuariale:

matematica attuariale;

matematica finanziaria.

Area dell'analisi economica:

analisi economica;

economia matematica.

Fisciano, 30 agosto 1994

Il rettore: EGIZIANO

94A7586

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'automobile club Perugia e all'Automobile club d'Italia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1994 regolarmente registrato dal competente organo di controllo in data 25 ottobre 1994, l'automobile club Perugia e l'Automobile club d'Italia sono stati autorizzati ad acquistare in comproprietà, rispettivamente per la quota di 2/3 e di 1/3, alcune porzioni di un immobile sito in Perugia, via Angeloni n. 1, per L. 90.000.000, da pagarsi in ragione delle suddette quote di proprietà.

Dette unità immobiliari sono individuate catastalmente presso il N.C.E.U. di Perugia alla partita 1010395, foglio 233, part. 235/4 e 897 C3-Cl. 4 mq 212; part. 235/5 C6-Cl. 4 mq 215; 235/6 Cl.Cl. 12 mq 13; 235/7 C6.-Cl. 3 mq 219; 235/8 C3-Cl. 3 mq 83, per un'estensione complessiva di mq 742.

94A7587

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994, l'Associazione nazionale combattenti e reduci è stata autorizzata ad acquistare dalle signore Giovanna Maria Serra e Anna Maria Pirino e dal sig. Alberto Gian Franco Michele Pirino un immobile sito in Sassari della superficie mq 36, censito al nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune, alla partita 7581, foglio 109, mappale 2581/12 al prezzo di L. 20.000.000, al fine di adibirlo a sede della locale sezione.

94A7592

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 29, varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Zola Predosa. — Zola Predosa, fedele alle sue tradizioni di libertà, costituì subito dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 i primi gruppi partigiani del circondario, concorrendo alla nascita della valorosa 63ª Brigata Garibaldi «Bolero». Con tali unità, unitamente alle squadre SAP formatesi nell'ambito del comune, condusse una lotta armata che, con ardimentose azioni in campo aperto e ripetuti atti di sabotaggio, non dette tregua all'occupazione nazi-fascista, impegnandone costantemente una parte considerevole delle sue forze stanziali. I numerosi concittadini caduti e feriti in combattimento, i civili trucidati per rappresaglia, le tante distruzioni provocate dalla rabbia vendicativa del nemico, testimoniano l'apporto di sangue e di sacrificio di Zola Predosa alla causa della liberazione. — Zola Predosa, 8 settembre 1943 - aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settember 1994, n. 30, varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Calderara di Reno. — Comune agricolo di tradizioni antifasciste, offerse asilo e protezione a numerosi perseguitati politici durante la dittatura. Dopo l'8 settembre 1943, non esitò a scegliere l'opposizione armata contro l'invasore tedesco, dando un considerevole contributo alla costituzione delle formazioni partigiane della zona. Ogni casa colonica divenne punto di sicuro riferimento, grazie anche al notevole apporto delle donne nel rischioso incarico di garantire vitto, informazioni, armi e munizioni alle forze combattenti. Più volte i piani tedeschi di edificazione di opere di difesa nel suo territorio vennero ostacolati e interrotti, malgrado che molti dei suoi cittadini subissero perciò arresti, processi e deportazioni. Più volte la razzia del bestiame e del grano venne impedita dalla coraggiosa sollevazione di tutta la popolazione. Per l'elevato numero di patrioti, per le perdite umane ed i gravi danni sofferti, Calderara di Reno pagò un elevato tributo alla liberazione. — Calderara di Reno, 8 settembre 1943 - aprile 1945.

94A7620

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro

Alla bandiera del 9° battaglione d'assalto paracadutisti «Col. Moschin». — Il 9° battaglione d'assalto paracadutisti «Col. Moschin» partecipava, con proprie unità inquadrate nelle forze italiane in Somalia, alle operazioni di soccorso alla popolazione somala. Composto essenzialmente da professionisti, consapevoli del ruolo di primo piano da sostenere nel quadro dell'operazione, in virtù della saldezza morale, nel senso del dovere e dell'attaccamento alla specialità dei propri uomini, si prodigava con totale dedizione ed elevata capacità nella pericolosa missione, confermando, in numerose azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi ed in operazioni contro guerriglieri ed anti banditismo, l'altissimo livello di efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi uomini nonché la compattezza morale delle sue formazioni. I suoi distaccamenti operativi, coinvolti in numerosi conflitti a fuoco reagivano sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri componenti. Nonostante le dolorose, gravi perdite subite in combattimento, continuava ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicurezza e soccorso umanitario, al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. Somalia, 22 dicembre 1992 - 7 settembre 1993.

Medaglie d'argento

Alla bandiera del 1° battaglione carabinieri paracadutisti «Tuscania». — Il 1° battaglione carabinieri paracadutisti «Tuscania» partecipava, con proprie unità inquadrate nelle forze italiane in Somalia, alle operazioni di soccorso alla popolazione somala prodigandosi con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione e confermando, in numerose azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi ed in operazioni contro guerriglieri ed anti banditismo, l'altissimo livello di efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi effettivi. Coinvolto in numerosi conflitti a fuoco reagiva sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri uomini. Nonostante le gravi perdite subite in combattimento, continuativa ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicurezza e soccorso umanitario, al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. Somalia, 22 dicembre 1992 - 7 settembre 1993.

Alla bandiera del 185° reggimento artiglieria paracadutisti «Folgore». — Il 185° reggimento artiglieria paracadutisti «Folgore», inquadrato nelle forze italiane in Somalia, partecipava alle operazioni di soccorso alla popolazione somala prodigandosi con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione e confermando in numerose azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi ed in operazioni contro guerriglieri ed anti banditismo, l'altissimo livello di efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi effettivi. Coinvolto in numerosi conflitti a fuoco reagiva sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri uomini. Nonostante le gravi perdite subite in combattimento, continuativa ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicurezza e soccorso umanitario al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. — Somalia, 29 agosto 1993 - 7 settembre 1993.

Alla bandiera del 187° reggimento paracadutisti «Folgore». — Il 187° reggimento paracadutisti «Folgore», inquadrato nelle forze italiane in Somalia, partecipava alle operazioni di soccorso alla popolazione somala prodigandosi con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione e confermando in numerose azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi ed in operazioni contro guerriglieri ed anti banditismo, l'altissimo livello di efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi effettivi. Coinvolto in numerosi conflitti a fuoco reagiva sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri uomini. Nonostante le gravi perdite subite in combattimento, continuativa ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicureza e soccorso umanitario al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. — Somalia, 27 dicembre 1992 - 3 luglio 1993.

94A7621

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 19 luglio 1994 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Alla bandiera del battaglione logistico «Acqui». — Battaglione logistico incaricato di costituire un centro logistico - nell'ambito della operazione Pellicano - per la distribuzione di aiuti umanitari a favore della nazione albanese, in profonda crisi sociale ed economica, assolveva il compito con abnegazione ed elevata efficienza, superando le notevoli difficoltà ambientali e contribuendo in maniera determinante ad alleviare i disagi e restituire fiducia alla popolazione. Chiaro esempio di disinteressato spirito di sacrificio capacità organizzative e professionalità. — Valona (Albania), 19 settembre 1991-11 giugno 1992.

Alla bandiera del battaglione logistico paracadutisti «Folgore». — Il battaglione logistico paracadutisti «Folgore» partecipava inquadrato nelle forze italiane in Somalia, alle operazioni di soccorso alla popolazione somala. In virtù della saldezza morale, del senso del dovere e dell'attaccamento alla specialità dei propri uomini, si prodigava con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione, confermando, in ogni circostanza, l'altissimo livello d'efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi componenti. Coinvolto in numerosi conflitti a fuoco reggiva sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri uomini. Nonostante le perdite subite, continuava ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicurezza e soccorso umanitario al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. — Somalia, 27 dicembre 1992-27 agosto 1993.

Con decreti ministeriali 3 ottobre 1994 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Alla bandiera del Corpo di commissariato dell'Esercito. — Animato da forte spirito altruistico e da profondo senso della disciplina, il Corpo di commissariato ha saputo impegnarsi, in ogni circostanza, senza risparmio di mezzi e di uomini in tutti gli interventi «fuòri area» che, di recente, hanno visto interessate le Forze Armate italiane, concorrendo, in tal modo, a difendere e riaffermare in Albania, in Somalia ed in Mozambico i principi basilari dello Stato legittimo. Tale concorso, che si è concretizzato in ogni occasione in un supporto insostituibile, reale, efficiente e dinamico allo strumento logistico dei Contingenti impiegati, non è stato rivolto soltanto alla F.A. ma ha consentito, più volte, di portare conforto anche alle popolazioni locali superando differenze di lingua, di razza, di religione. Tenendo, dunque, fede ad una storica tradizione il Corpo di commissariato, nel rispetto del suo motto «Praevidet ac Providet», ha rinnovato e vivificato il perpetuo valore che circonda l'istituzione e la sua bandiera. — Albania - Somalia - Mozambico: 1991-1994

Al col. Salvatore Carrara, nato il 4 giugno 1941 a Messina. — Capo di stato maggiore del contingente Italfor «Ibis», inviato in Somalia con scarsissimo preavviso e senza immunizzazione sanitaria, predisponeva, con pochissimi uomini, le basi per il successivo arrivo del Contingente italiano e stabiliti i primi contatti con il comando UNITAF, superava le iniziali, ma già evidenti, ostilità della popolazione locale. Dando, quindi, prova di singolare capacità di comando ed elevatissimo senso del dovere, si poneva alla testa di una iniziale e limitata aliquota di forze, alla quale infondeva il proprio ardimento per la conquista dell'ambasciata italiana in mano ai ribelli. Con sereno sprezzo del pericolo ed eccezionali capacità tattiche, liberato il sito, vi issava il tricolore che, finalmente, riprendeva a sventolare sul territorio Somalo. La sua incisiva azione ed il costante impegno, oltre le pensabili capacità umane, gli hanno fatto guadagnare la profonda stima di tutto il contingente che ha guardato a lui come ad un faro di sicuro riferimento nei momenti di maggior pericolo. Fulgidissimo esempio di Ufficiale dalle elette virtù militari che con il suo operato ha contribuito ad accrescere ed esaltare il prestigio della Forza armata in Patria ed all'Estero. — Mogadiscio 11 dicembre 1992-4 maggio 1993.

Croce di bronzo

Al ten. col. Alberto Festa, nato il 4 giugno 1945 a Napoli. — Comandante del 7° battaglione trasporti «Monte Amiata», operante in Firenze, veniva chiamato a ricoprire, allo stesso tempo, l'incaricato di «Comandante del RE.LO.CO. Italia», costituito in Livorno con lo scopo di dare assistenza e sostegno logistico alle Unità impegnate nell'operazione «Ibis» in Somalia. Entrambi i delicati ed importantissimi incarichi venivano assolti con estrema capacità, slancio ed entusiasmo tenendo sempre presente l'obiettivo irrinunciabile di assicurare, fin dai primi momenti di funzionamento del particolare «organismo», l'efficienza e l'adeguatezza del supporto logistico. Con la continuità della propria presenza, la serenità d'animo e l'efficacia della propria azione di comando la profonda esperienza acquisita ha consentito che il RE.LO.CO., per l'intera durata della missione, operasse con meccanismi e sincronismi perfetti si da riscuotere, in ogni momento, incondizionati consensi ed apprezzamenti. Chiarissimo esempio di capacità di comando, senso del dovere, spirito di servizio, salde ed elette virtù militari. — Livorno 30 maggio 1993 - 30 maggio 1994.

94A7622

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'Associazione Paolo Pini, in Milano

Con decreto ministeriale 10 novembre 1994 sono state approvate le modifiche allo statuto sociale composto di 17 articoli, debitamente vistato, dell'Associazione Paolo Pini, con sede in Milano, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 954.

94A7596

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per adroterapia oncologica - TERA, in Novara

Con decreto ministeriale 5 novembre 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione per adroterapia oncologica TERA, con sede in Novara, e ne è approvato il relativo statuto composto di 15 articoli, debitamente vistato.

94A7597

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: morfina cloridrato fiale.

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottospecificato farmaco preconfezionato prodotto industrialmente.

Decreto R.R. n. 2 del 15 novembre 1994

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: morfina cloridrato fiale nelle seguenti confezioni:

2 fiale 10 ml/1 ml - 5 fiale 10 ml/1 ml;
2 fiale 20 ml/1 ml - 5 fiale 20 ml/1 ml.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale n. 03804220154.

Motivo della revoca: in seguito alla rinuncia della ditta interessata.

Decorrenza di efficacia del decreto: (il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

I lotti del prodotto di cui trattasi non possono essere più venduti a decorrere dal .... (indicare la data del primo giorno del sesto mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*).

94A7617

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica della società «Par.Ma.Fid - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni», in Milano

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1994, il decreto interministeriale 29 agosto 1977 con il quale la società «Par.Ma.Fid - Società fiduciaria e di revisione Società per azioni», con sede legale in Milano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 12 febbraio 1979, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Par.Ma.Fid - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata».

94A7623

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Declassificazione di alcune strade statali nella regione Valle d'Aosta

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1994 le seguenti strade statali vengono declassificate a strade regionali e cancellate dall'elenco delle strade statali:

strada statale n. 406 «Di Cervinia»: «Innesto con la strada statale n. 26 in Châtillon - Valtournanche - Cervinia», estesa km 27,000;

strada statale n. 505 «Della Valle del Lys»: «Innesto con la strada statale n. 26 in Pont Saint Martin - Gressoney La Trinité», estesa km 33,142;

strada statale n. 506 «Della Valle D'Ayas»: «Innesto con la strada statale n. 26 in Verrès - Saint Jacques», estesa km 30,982;

strada statale n. 507 «Di Cogne»: «Innesto con la strada statale n. 26 al km 107+770 - Aymaville - Cogne», estesa km 21,500.

I beni demaniali in fregio alle arterie in argomento vengono trasferiti, contestualmente alle stesse, alla regione Valle d'Aosta.

Il centro di manutenzione di Cervinia con annessi officina, deposito mezzi e attrezzature e fabbricato ad uso civile abitazione, per una superficie complessiva di mq 533 resta di proprietà dell'A.N.A.S.

Il personale attualmente in servizio lungo le arterie in questione permane nel ruolo dell'A.N.A.S.

94A7598

Classificazione e declassificazione di strade in comune di Sulmona

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 la variante alla strada statale n. 17 costruita dal Consorzio industriale di Sulmona all'esterno dell'abitato di Sulmona è classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 17 dell'appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, senza variazioni dei capisaldi e con riduzione dell'estesa in km 335+678.

Il tratto della strada statale n. 17 compreso tra i km 93+800 e il km 99+600 è declassificato e consegnato al comune di Sulmona.

94A7616

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1135/94 1° sett. del 24 giugno 1994 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica del 1° circolo di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un PC Olivetti PCS M300 matricola n. 8526487 e una Rete Nowell vers. c. 2 per un valore complessivo di L. 2.826.250; un Wordstar 6.00 per un valore di L. 809.200; un Fax OFX 100 apparecchio fac-simile Olivetti completo matricola n. 331680 per un valore di L. 714.000; un televisore «T.V.C. 28» Mivar + presa scart matricola n. 28V2E-T 87WH per un valore di L. 671.000; una stampante FUJITSU B100 per computer + attacchi vari matricola 000173083 per un valore di L. 570.000; tre vocabolari Devoto-Oli della lingua italiana per un valore complessivo di L. 237.000; due vocabolari Garzanti della lingua italiana per un valore complessivo di L. 154.700 disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Vignola e dal comitato genitori della scuola elementare «Aldo Moro».

94A7618

Autorizzazione alla direzione didattica del 28° circolo di Genova-Pegli ad accettare una donazione

Con decreto n. 746/94 sett. II/2° del 23 giugno 1994 del prefetto della provincia di Genova il legale rappresentante della direzione didattica del 28° circolo di Genova-Pegli è stato autorizzato ad accettare la donazione di uno Stereo Radio Double e Saba RC576 del valore di L. 110.000; una libreria in legno laminato plastico del valore di L. 100.000; scaffalature metalliche del valore di L. 52.100; un armadietto metallico grigio del valore di L. 200.000; un televisore Philips 28CE6291 del valore di L. 700.000; un videoregistratore Philips VR 311 del valore di L. 500.000; un radioregistratore Aiwa del valore di L. 250.000; tavoli in legno e ferro piano laminato plastica del valore di L. 100.000; una sedia girevole a cinque ruote in legno del valore di L. 50.000; uno scaffale libreria con ribalta scrittoi e cassetto del valore di L. 50.000; uno scaffale libreria due antine due ripiani del valore di L. 50.000; un armadio di legno a due ante del valore di L. 50.000 disposta dai genitori degli alunni delle scuole elementari.

94A7619

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto ministeriale n. 72658 del 12 novembre 1994, il dott. Maurizio Onorato è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari, in sostituzione del dott. Enrico Boffa.

94A7624

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Sabina» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata «Sabina» per la designazione dell'olio extravergine di oliva della Sabina romana e reatina ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Sabina» a denominazione di origine controllata

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Sabina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Sabina» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: carboncella, leccino, raja, pendolino e frantoio fino ad un massino del 95%.

2. Possono concorrere anche le olive delle varietà moraiolo, olivastrone, salviana, olivago e rosciola presenti negli oliveti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende:

in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vàcone;

in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Guidonia Montecelio (parte), Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano (parte), San Polo dei Cavalieri (parte).

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Sabina» è così delimitata in cartografia 1:25.000:

da una linea, che partendo dal punto più a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto più a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il punto più a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge, in direzione sud-est, attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Marcellina in località Caprareccia; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, e, seguendo la linea ferroviaria nel comune di Guidonia Montecelio, raggiunge la stazione ferroviaria dello stesso comune; da qui la linea prosegue, in direzione nord, per la strada comunale S. Paolo, sino alla località Mollette e, proseguendo, sempre in direzione nord, per la strada comunale, raggiunge la località Formello in comune di Guidonia Montecelio; la linea raggiunge, poi, la località Fornace e, seguendo il fosso anonimo, raggiunge, deviando verso il confine meridionale del comune di Sant'Angelo Romano, la strada provinciale Palombarese al km. 24,500; la linea continua, in direzione nord, lungo detta strada sino al km. 31,100; la linea segue, in direzione nord, il confine occidentale dei comuni di Palombara Sabina e Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina, e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea

prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montebuono, Torri in Sabina e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro più a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento, purché specificamente autorizzate dagli organi tecnici della regione Lazio.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio sentito il consorzio di tutela.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

La regione Lazio, in applicazione del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, sopracitato, può stabilire limiti massimi di produzione inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25%.

Le olive devono assicurare una acidità complessiva naturale massima di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli freschissimi;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro per gli oli freschissimi;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in lamina metallica inossidabile.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

94A7625

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° dicembre 1994

Dollaro USA	1612,57
ECU	1961,53
Marco tedesco	1027,44
Franco francese	299,73
Lira sterlina	2532,38

Fiorino olandese	917,85
Franco belga	49,975
Peseta spagnola	12,313
Corona danese	262,65
Lira irlandese	2485,62
Dracma greca	6,665
Escudo portoghese	10,053
Dollaro canadese	1172,35
Yen giapponese	16,277
Franco svizzero	1215,93
Scellino austriaco	145,99
Corona norvegese	236,33
Corona svedese	214,43
Marco finlandese	331,60
Dollaro australiano	1238,45

94A7680

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Raccuja, società cooperativa a responsabilità limitata, in Raccuja.

Il direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 14 novembre 1994, ha nominato il dott. Salvatore Furnari commissario liquidatore e il dott. Giuseppe Sciortino, il dott. Fabio Scordato e il prof. Giuseppe Terranova componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Raccuja, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Raccuja (Messina), in liquidazione coatta amministrativa.

94A7626

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Raccuja, società cooperativa a responsabilità limitata, in Raccuja, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 15 novembre 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Raccuja, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Raccuja (Messina) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto della regione siciliana in data 10 novembre 1994 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. Giuseppe Terranova è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A7627

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 novembre 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 7 novembre 1994 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Gino Berretta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A7628

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Regolamento dei prestiti obbligazionari

1. Il Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Società per azioni, deriva dalla trasformazione dell'ente pubblico Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop a seguito del progetto di ristrutturazione predisposto ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La società succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente pubblico Crediop era titolare.

2. Il Crediop - S.p.a. ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e di attività finanziarie in genere.

3. Il Crediop - S.p.a. può emettere obbligazioni, in Italia e all'estero, in lire e in valuta estera. Le obbligazioni emesse dal Crediop - S.p.a. possono essere al portatore o nominative. I titoli al portatore possono essere tramutati in certificati nominativi. I certificati nominativi possono essere tramutati in titoli al portatore a spese dell'intestatario

4. Le obbligazioni emesse dal Crediop - S.p.a. possono essere ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli enti, società ed istituti cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni del Crediop - S.p a.

5. Le obbligazioni sono rimborsabili, dietro consegna dei corrispondenti titoli, secondo i piani di ammortamento e le caratteristiche previsti negli specifici regolamenti delle singole emissioni

6. Il Crediop - S.p.a., salvo che non sia indicato diversamente sul titolo, ha facoltà, terascorsi diciotto mesi dalla data di emissione, di procedere al rimborso anticipato

7. Il diritto al rimborso del capitale ed il diritto al pagamento degli interessi sono soggetti, rispettivamente, ai termini di prescrizione decennale e quinquennale previsti dagli articoli 2946 e 2948 del codice civile.

8. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi vengono effettuati presso le banche che prestano il servizio di cassa per conto del Crediop - S.p.a. e dalla Monte Titoli S.p.a. per i titoli in gestione accentrata presso la stessa.

9. Il regime fiscale applicabile è quello previsto dalle disposizioni di legge in materia, tempo per tempo vigenti.

10. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio del Crediop - S p.a.

11. Le clausole relative alle modalità di calcolo ed al pagamento degli interessi, nonché all'ammortamento del capitale, vengono pubblicizzate nel corpo del titolo.

12. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.

13. L'autorità giudiziaria di Roma è competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia.

94A7659

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cerignola, Porto Cesareo e Nardò

La giunta della regione Puglia con gli atti n. 2658 del 9 maggio 1994 e n. 6185 del 28 settembre 1994 (esecutivi a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Cerignola (Foggia), relativa alla costruzione di un cavalcaferrovia al km. 554+572 e la realizzazione di collegamenti stradali al fine di sopprimere i passaggi a livello privati ai km. 554+250, 554+572 e 555+102 della linea ferroviaria Foggia-Bari.

La giunta della regione Puglia con delibera n. 3160 del 16 maggio 1994 esecutiva a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Porto Cesareo (Lecce), concernente la realizzazione dei lavori di costruzione della fognatura nera (2° lotto) e dell'impianto di sollevamento.

La giunta della regione Puglia con gli atti n. 3161 del 18 settembre 1994 e n. 6180 del 28 settembre 1994 (esecutivi a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Nardò (Lecce), concernente la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione elettrica 150/20 kv. — Delibera di C.C. n. 42 del 17 giugno 1993.

94A7599

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura di facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

geografia dello sviluppo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7629

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto 29 novembre 1993 del Ministro per i beni culturali e ambientali concernente: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti correzioni:

al quinto capoverso delle premesse, quinto rigo, dove è scritto: «... toccando le quote 68, 253, 254, 277 e 323, attraversa *la* località Aliterno e Zonzo, ...», leggasi: «... toccando le quote 68, 253, 254, 277, *323* e 323, attraverso *le* località Aliterno e Zonzo, ...»;

al quattordicesimo rigo del medesimo capoverso, dove è scritto: «... località *Saggine* che toccando le quote 83, 143, 203 e 201 interseca il tratturo in località *Tori*.», leggasi: «.... località *Saggina* che toccando le quote 83, 143, 203 e 201 interseca il tratturo in località *Tuori*.»;

inoltre, nell'allegata planimetria, dove sono riportati i nomi dei comuni, dove è scritto: «SERRE - POSTIGLIONE - *SERRE*», leggasi: «SERRE - POSTIGLIONE - *CAMPAGNA*».

94A7630

Avviso relativo al decreto del Ministro del tesoro 14 ottobre 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 10, prima colonna, quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «Vista la delibera del *25 luglio* 1994 ...», leggasi: «Vista la delibera del *30 maggio* 1994 ...»; nell'allegato, a pag. 11, seconda colonna, dove è scritto: «Art. *15*», leggasi: «Art. *16*», inoltre i commi: «6, 7 e 8» di detto articolo vanno inseriti dopo il quinto comma dell'art. 14.

94A7631

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A.S
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189